



COMUN GENERAL DE FASCIA

PROVINCIA DI TRENTO / *PROVINZIA DE TRENT*

strada di Pré de geja, 2 – 38036 San Giovanni di Fassa / *Sèn Jan*

UNITÀ ORGANIZZATIVA PER L'IGIENE URBANA ED AMBIENTALE E PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI	
RESPONSABILE / <i>RESPONSÀBOL</i>:	dott./<i>dr</i> Stojan Deville

DETERMINAZIONE N.

303

- ANNO 2023 assunta in data **23.08.2023**

OGGETTO: Incarico all'impresa Gruppo Falliani S.r.l. di Calenzano (FI) per la raccolta dell'olio esausto domestico nei Centri di Raccolta.

SE TRATA: *Enciarie a la Firma "Gruppo Falliani S.r.l." de la regoeta de l'elech veie che vegn cà da la families ti Zentres de Regoeta.*

DETERMINAZIONE N. 303 / 2023 del 23.08.2023

OGGETTO: Incarico all'impresa Gruppo Falliani S.r.l. di Calenzano (FI) per la raccolta dell'olio esausto domestico nei Centri di Raccolta.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO CENTRALE DI IGIENE URBANA ED AMBIENTALE:

visti e richiamati:

- la L.P. 16 giugno 2006, n. 3 e s.m. sulla "riforma istituzionale" in Trentino, che, all'art. 19, ha previsto il Comun general de Fascia (C.G.F.) quale nuovo ente esponentiale e rappresentativo della comunità ladina di minoranza etnico-linguistica insediata in Val di Fassa;
- la successiva L.P. 10 febbraio 2010, n. 1, che ha costituito il C.G.F. ed ha approvato il suo statuto;
- il Decreto n. 234 del 30 dicembre 2010, con cui il Presidente della Provincia autonoma di Trento ha trasferito al C.G.F. le prime funzioni amministrative secondo l'art. 8 della L.P.n. 3/2006 e s.m. a decorrere dal 1° gennaio 2011;
- vista la Legge Provinciale n. 14/2014 e in particolare l'art. 19 con cui è stato introdotto l'obbligo per gli enti locali di applicare le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato e integrato dal D.Lgs. 126/2014;
- visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
- vista la L.R. 22/2015 e in particolare l'art. 10 con cui è stato disposto che la Provincia Autonoma di Trento provveda a disciplinare l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio per gli enti locali nel rispetto di quanto previsto dal comma 4 – octies dell'art. 79 dello Statuto di Autonomia della Regione Autonoma Trentino Alto Adige – Sudtirolo, in base al quale dal 01 gennaio 2016 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative e regolamentari della Regione, incompatibili con le disposizioni di cui al D.Lgs. 118/2011;
- visto il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03 maggio 2018, n. 2;
- il Regolamento di contabilità del Comun general de Fascia, approvato con la deliberazione del Consei General n. 3-2020 del 23.04.2020;
- la deliberazione N. 10-2023 del 18 aprile 2023, con cui il Consei General ha approvato il bilancio di previsione del C.G.F. per l'esercizio finanziario 2023 e pluriennale 2023-2025;
- il P.E.G. per gli anni 2023-2025, che il Consei de Procura ha approvato nella sua parte finanziaria con le deliberazioni n. 35-2023 del 18 aprile 2023;
- la deliberazione del Consei de Procura n. 63/2023 del 08.06.2023, esecutiva, con cui il Consei de Procura ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 contenente gli atti e le funzioni gestionali attribuite alla competenza delle Unità Organizzative dell'Ente e degli organi elettivi del Comun general de Fascia;
- richiamato il Decreto n. 9/2020 del 12.03.2020 della Procuradora avente ad oggetto "Emergenza Coronavirus – provvedimenti conseguenti" in cui si dispone la progressiva attivazione di forme di lavoro agile e la Circolare n. 4 del 20.03.2020 avente ad oggetto "DL 17/2020. Introduzione di forme straordinarie di lavoro agile" nonché la necessità di dematerializzare progressivamente i documenti della Pubblica Amministrazione favorendo la creazione di documenti digitali come previsto, tra l'altro, dal Codice dell'Amministrazione Digitale D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82;

premesso che:

- il Comun General de Fascia (C.G.F.) gestisce in maniera unitaria ed omogenea, per conto e per delega dei Comuni che ne fanno parte, i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti sul suo territorio, con l'obiettivo di giungere ad una gestione integrata dell'intero ciclo dei rifiuti secondo il "*Piano di Gestione dei rifiuti solidi urbani in Val di Fassa*" (Piano), previsto dall'art. 4 della L.P. 14 aprile 1998, n. 5 e s.m. e dall'art. 65 del Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (T.U.L.L.P.P.), modificato per la quarta volta con deliberazione del Consei General n. 4-

2016 del 28.01.2016: progetto che si rifà alle più recenti direttive europee, nazionali e provinciali emanate in materia;

- con deliberazione del Consei General n. 19 del 29.07.2015 è stata approvata la convenzione per regolare – in conformità all’art. 13, comma 7, lett. a), della L.P. n. 3/2006 e s.m.i. ed all’art. 59, 1° e 2° comma, del T.U.LL.RR.O.C. approvato col D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L e s.m.i – i rapporti fra il C.G.F. ed i Comuni che ne fanno parte in merito alla gestione unitaria e coordinata ed alla “*governance*” dei servizi attinenti al “*ciclo dei rifiuti*” in Val di Fassa mediante il C.G.F., con l’affidamento a questo delle funzioni amministrative, di governo, di direttiva, di indirizzo e di controllo, per una durata di dieci anni, dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2024;
- considerato che dall’analisi storica dei dati sulla raccolta differenziata dei rifiuti è emerso che in Val di Fassa la produzione di olio vegetale esausto è al di sotto della media nazionale e dunque, al fine di migliorare le rese del sistema di raccolta dei rifiuti, di offrire alle utenze un servizio migliore e soprattutto di salvaguardare l’ambiente dall’inquinamento, il C.G.F. vuole cercare di risolvere un problema spesso sottovalutato e che causa notevoli disagi e costi nella gestione della rete fognaria, soprattutto nei depuratori, che è costituito dall’errata pratica di gettare l’olio esausto negli scarichi;
- per migliorare l’efficacia di tali servizi e per adeguarne la gestione alle normative in materia, in tutti i Centri di Raccolta comunali (CRM) era stato affidato, con determinazione N. 130/2015 del 27.04.2023, l’incarico alla Società “*ASM Bressanone S.p.A.*” di Bressanone (BZ), di fornire secchielli - sistema “*OLLY®*” - dedicato alla raccolta e alla valorizzazione degli oli alimentari esausti di provenienza domestica e anche del ritiro gratuito del rifiuto nel rispetto degli adempimenti di legge;
- in data 10.10.2019, prot. n. 4247, la società Eco Energia S.p.A era subentrata alla *ASM Bressanone S.p.A.*, alle medesime condizioni, nelle fasi di gestione tecnico-organizzativa e per il servizio di raccolta;

considerato che negli scorsi mesi la società Eco Energia S.p.A – Gruppo Think Green S.p.A ha mostrato continue inefficienze nel servizio di raccolta che hanno comportato disagi per i Centri di Raccolta comunali dove le capacità di stoccaggio dell’olio esausto hanno raggiunto quasi il limite e che la stessa società non risponde ai diversi solleciti inviati e richieste inviate negli ultimi quattro mesi;

riscontrato che il Tribunale Ordinario di Bergamo, con sentenza n. 165/2021 pubbl. il 14/12/2021, ha dichiarato il fallimento della società Eco Energia S.p.A;

visto che in data 22.08.2023, presso la sede di Fiemme Servizi S.p.A la società Gruppo Falliani S.r.l. di Calenzano (FI) si è resa disponibile a subentrare subito per i servizi in oggetto fornendo condizioni migliorative rispetto alle attuali: vale a dire con il riconoscimento di € 0,10 per ogni kg di rifiuto raccolto come da offerta inviata in data 23.08.2023 prot.n. 3901;

ritenuto quindi necessario incaricare per il periodo di due anni la società Gruppo Falliani S.r.l. del ritiro dell’olio esausto di origine domestica alle condizioni riportate nel preventivo con la fornitura di secchielli da 3 litri e secchi da 25 litri nonché il riconoscimento al C.G.F. di € 0,10 per ogni kg di rifiuto ritirato;

ricordato che l’incarico non comporta l’assunzione di impegni di spesa a carico del bilancio del Comun General de Fascia;

preso atto che:

- in base alla lett. e) del comma 3 dell’art. 83 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (“Codice delle leggi antimafia”) non è necessario acquisire alcuna certificazione o attestazione ai fini “antimafia” a carico della Ditta incaricata poiché l’importo complessivo previsto per le prestazioni dedotte in contratto è inferiore al limite di € 150.000,00 ivi stabilito;
- è stato verificato il D.U.R.C., INPS_36421741, acquisito al prot. n. 3893 del 22.08.2023, per l’impresa Gruppo Falliani S.r.l. che attesta la regolarità della posizione ai fini contributivi, assistenziali, previdenziali ed assicurativi dell’impresa appaltatrice del servizio;
- sono state verificate e acquisite al prot. n. 3892 del 22.08.2023 le disposizioni previste dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016, in capo all’impresa;

D E T E R M I N A :

- 1) per le motivazioni generali espresse in premessa, di revocare l'incarico alla società Eco Energia S.p.A – Gruppo Think Green S.p.A del servizio di raccolta dell'olio esausto;
- 2) incaricare per il periodo di due anni la società Gruppo Falliani S.r.l. di Calenzano (FI) del servizio di raccolta dell'olio esausto proveniente dai nuclei domestici e raccolto presso i Centri di Raccolta del C.G.F. alle condizioni contenute nell'offerta inviata il 23.08.2023 prot.n. 3901;
- 3) di stabilire che l'incarico non comporta l'assunzione di impegno di spesa a carico del bilancio del Comune General de Fascia;
- 4) di aggiornare di volta in volta il D.U.R.C. che attesti la regolarità della posizione ai fini fiscali, contributivi, assistenziali, previdenziali ed assicurativi dell'impresa fornitrice;
- 5) di trasmettere questa Determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario affinché esprima su di essa il visto di regolarità contabile al quale è subordinata la sua efficacia secondo il vigente Regolamento di contabilità e registri l'impegno di spesa e l'accertamento di entrata disposti nei precedenti punti;
- 6) di inviare per opportuna conoscenza questa Determinazione ai Comuni interessati.

Si rende noto che contro questa deliberazione, che non è soggetta a controlli:

- ai sensi dell'art. 79, u.c., del T.U.LL.RR.O.C. approvato col D.P.Reg. 1.2.2005, n. 3/L, ogni cittadino può presentare - entro il periodo della sua pubblicazione all'albo - opposizione scritta e motivata a questo stesso Consiglio di Procura, da depositare nell'Ufficio di Segreteria che ne rilascerà ricevuta;
- coloro che vi hanno interesse e ne sono legittimati possono presentare ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni da quando la deliberazione diventa esecutiva o viene loro notificata o da quando ne abbiano avuto effettiva conoscenza;
- in alternativa al ricorso al T.R.G.A., coloro che vi hanno interesse possono presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica solo per motivi di legittimità nel termine di 120 giorni da quando la deliberazione diventa esecutiva o viene loro comunicata o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza.

San Giovanni di Fassa/Sèn Jan, ai 23.08.2023

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO CENTRALE DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE
- dott. Stojan Deville -
Firmato digitalmente /Sotscrit a na vida digitèla